



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa

Sezione Procedure Concorsuali

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori

Presidente

dott. Stefano Palmaccio

Giudice

dott. Marco Zinna

Giudice relatore

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Su ricorso proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vittorio Giraudo e Sandro Pardossi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, nonché da

[REDACTED]

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Lijoi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e da

[REDACTED]

difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Jean Pierre Saracino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

- Ricorrenti -

per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:



[REDACTED] e rappresentato nel presente giudizio dal Curatore dell'eredità giacente avv. Lorenzo Calucci, nominato dal Tribunale di Pisa con provvedimento del 03/11/2022;

- Resistente -

1. Il contraddittorio risulta instaurato nei confronti dell'imprenditore resistente, il quale, essendo deceduto in data 09/12/2021, è stato convenuto mediante la notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti, a cura dei creditori istanti, nei confronti del curatore dell'eredità giacente avv. Lorenzo Calucci, il quale è tuttavia rimasto contumace.

2. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.

3. L'imprenditore individuale, sig. [REDACTED] risulta deceduto il 09/12/2021, data che coincide con la cessazione dell'attività da parte del debitore e dalla quale decorre, di conseguenza, il termine annuale fissato dal combinato disposto degli artt. 33 e 34 CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

4. I ricorrenti, tutti ex dipendenti dell'impresa individuale di ristorazione condotta dal [REDACTED] hanno dedotto la mancata corresponsione, da parte di quest'ultimo, di somme dovute loro a titolo di retribuzione e TFR, per un importo complessivo di €143.874,88. I crediti dei lavoratori risultano documentalmente comprovati dalle buste paga allegate al ricorso introduttivo, per ciò che concerne i sigg.ri [REDACTED] da verbali di conciliazione sindacale, per ciò che concerne il sig. [REDACTED] e finanche da decreto ingiuntivo esecutivo, per ciò che concerne il sig. [REDACTED]

L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare la pendenza di debiti contributivi, già affidati all'agente per la riscossione e perciò ampiamente scaduti, quantificati dall'INPS in complessivi €191.021,41.

È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.

5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.

5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art. 121 CCII*.

5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come "impresa minore" e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.

L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)"*, vale a dire:

"1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art. 2. CCII.

A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la

Tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
 ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

[REDACTED]

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna;

NOMINA

Curatore l'avv. Claudio Cecchella, con studio in Pisa Via San Martino n. 54, il quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

ONERA

il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39;

FISSA

il giorno 2/3/2023 ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore;

AVVISA

i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002;

DISPONE

che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Pisa, nella Camera di Consiglio del 30/11/2022.

Il Giudice estensore

Dott. Marco Zinna

La Presidente

Dott.ssa Eleonora Polidori